REGOLAMENTO (CEE) N. 1211/92 DELLA COMMISSIONE

del 12 maggio 1992

che modifica il regolamento (CEE) n. 2190/90 relativo alla vendita alle industrie della distillazione, a un prezzo fissato in anticipo, di uve secche non trasformate

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1943/91 (2), in particolare l'articolo 8, paragrafo 7,

visto il regolamento (CEE) n. 1206/90 del Consiglio, del 7 maggio 1990, che fissa le regole generali del regime di aiuto alla produzione nel settore degli ortofrutticoli trasformati (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 2202/90 (4), in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2190/90 della Commissione (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2244/91 (6), ha disposto la vendita dei prodotti dei raccolti 1986 e 1988 a un prezzo di 11,3 ecu/100 kg netti per le uve secche di Corinto e di 8,3 ecu/100 kg netti per le sultanine;

considerando che gli organismi ammassatori greci detengono ancora 50 t di uve secche di Corinto del raccolto 1986 e 20 t di uve secche sultanine del raccolto 1988; che, a motivo della loro qualità, tali prodotti incontrano difficoltà di smercio al prezzo attualmente fissato; che è pertanto opportuno adattare il prezzo e i quantitativi in esame;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2190/90, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Gli organismi ammassatori greci elencati in allegato procedono alla vendita di un quantitativo massimo di 50 t di uve secche di Corinto del raccolto 1986 e di 20 t di sultanine del raccolto 1988, conformemente alle disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 626/85 e (CEE) n. 913/89, al prezzo di 3 ecu/100 kg netti. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 maggio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.
(2) GU n. L 175 del 4. 7. 1991, pag. 1.
(3) GU n. L 119 dell'11. 5. 1990, pag. 74.
(4) GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 4.
(5) GU n. L 198 del 28. 7. 1990, pag. 29.
(6) GU n. L 204 del 27. 7. 1991, pag. 23.